

Una recente introduzione al diritto canonico (*)

1. *Il genere letterario ed alcuni tratti peculiari del libro.*

Pedro Lombardía, in uno dei suoi tanti gustosi prologhi ⁽¹⁾, faceva notare quanto numerosi fossero gli scritti recenti dedicati dalla canonistica spagnola ai temi connessi con il concetto, il metodo e le fonti del diritto canonico e del diritto ecclesiastico dello Stato ⁽²⁾. Lombardía richiama anche l'attenzione sul fatto che tali pubblicazioni erano direttamente collegate con uno dei requisiti nei concorsi a cattedre universitarie in Spagna, consistente nel redigere una « memoria » sulle questioni metodologiche fondamentali concernenti la propria disciplina. E valorizzava assai positivamente l'apporto di questa letteratura per una riflessione serena e profonda sul diritto della Chiesa dopo il Concilio Vaticano II.

In questa cornice si iscrive anche l'introduzione al diritto canonico del prof. Carlos Larrainzar, dell'Università di La Laguna (Isole Canarie), di cui è apparsa una seconda edizione rivista e pubblicata nell'ambito di una collana promossa dall'« Instituto de Derecho Europeo Clásico », di cui è direttore lo stesso prof. Larrainzar.

Il presente volume s'inserisce a pieno titolo in quel genere letterario descritto e valorizzato da Lombardía, benché l'opera sia ormai arricchita da un lungo lavoro di cattedra.

A mio parere e come afferma peraltro lo stesso Larrainzar (cfr. p. 22), i libri di questo tipo hanno una duplice finalità. Da una parte, essi servono quale introduzione nella disciplina ad uso degli studenti universitari. Ma nel contempo queste pubblicazioni veicolano le idee di fondo dell'autore sull'oggetto della disciplina, e pertanto si rivolgono anche agli specialisti. L'intreccio di questi due scopi può chiarire sia i pregi

(*) Carlos LARRAINZAR, *Introducción al Derecho Canónico*, 2ª ed. revisada, Ed. IDECSA, Santa Cruz de Tenerife 1991, 351 p.

(1) Al libro di J. FORNÉS, *La ciencia canónica contemporánea (Valoración crítica)*, EUNSA, Pamplona 1984, pp. 11-22.

(2) Oltre a quello di J. Fornés, Lombardía elencava sette libri, pubblicati tra il 1966 ed il 1984, ad opera dei seguenti autori: J. Hervada, A. de la Hera, V. Reina, J.A. Souto, D. Llamazares, I. Ibán ed E. Molano.

che i limiti riscontrabili in questo genere letterario, che deve fornire l'informazione di base sulla disciplina — col rischio di ripetere cose ben note agli specialisti — e contemporaneamente deve prendere posizione nel dibattito dottrinale — col pericolo di problematicizzare troppo gli studenti —. Ad ogni modo, riterrei che in fin dei conti questa commistione sia piuttosto fruttifera, tra l'altro perché la scienza progredisce in buona misura mercé le sfide provenienti dalle necessità didattiche, comprese quelle proprie di una situazione culturale in cui, nel parlare di diritto canonico, quasi niente va dato per scontato.

Entro tale genere letterario, la presente opera è contraddistinta da alcune ben marcate peculiarità. Del resto, per chi come me ha potuto conoscere di persona il prof. Larrainzar, durante i suoi soggiorni romani quale professore visitante di diritto canonico presso l'Ateneo Romano della Santa Croce, i tratti caratteristici di questo suo libro non fanno che rivelare puntualmente le note originali della sua personalità di studioso e docente.

Anzitutto, la sua conoscenza e sensibilità storica — riflettutasi in varie pubblicazioni su diversi aspetti del diritto canonico classico e della sua tradizione antica ⁽³⁾ — emerge come sostrato reale da cui prende le mosse il suo approccio al diritto della Chiesa, visto nel suo momento di massimo splendore storico come parte dello *ius commune* della cristianità occidentale, in un contesto che ha mostrato in maniera emblematica la valenza culturale ed umanistica del diritto canonico. In secondo luogo, è ben visibile la costante attenzione dell'autore alla fondazione filosofico-teologica delle questioni circa l'esistenza e l'essenza del diritto nella Chiesa. Specialmente in questo secondo filone si nota l'influsso di Francisco Suárez, cui Larrainzar ha dedicato un'originale monografia, che riproduce l'unità di pensiero — teologico, metafisico, epistemologico e giuridico — del *Doctor Eximius*, nonché altri studi ⁽⁴⁾. Un altro tratto peculiare del lavoro universitario di Larrainzar è la sua spiccata vocazione di docente. Posso testimoniare la sua capacità di entusiasmare gli studenti che assistono alle sue lezioni o partecipano mediante tesi dottorali ai suoi progetti di ricerca. Ciò spiega anche la presenza — tut-

⁽³⁾ Ad es. *Precedentes de la doctrina medieval sobre la ley natural: comentarios directos al texto paulino Rom. 2, 14-15*, in *Persona y Derecho*, 8 (1981), p. 100-150; *La distinción entre «fides pactionis» y «fides consensus»*, in *Ius Canonicum*, 21 (1981), p. 31-100; *La disolución de los esponsales en el período clásico*, in AA.VV., *Estudios de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico en homenaje al Profesor Maldonado*, Tecnos, Madrid 1983, p. 305-319; e *La «Summa super quarto libro Decretalium» de Juan de Andrés*, in questa Rivista, 1 (1989), p. 509-554.

⁽⁴⁾ *Una introducción a Francisco Suárez*, EUNSA, Pamplona 1977; *La naturaleza del derecho consuetudinario según Francisco Suárez*, in *Ius Canonicum*, 22 (1982), p. 762-782.

t'altro che scontata in opere del genere — di un capitolo destinato proprio a trattare l'argomento della docenza del diritto canonico (cfr. cap. V, p. 315-341). Infine, va tenuto presente il fatto che, benché l'autore si sia formato presso l'Università di Navarra avendo come maestro il prof. Lombardía — di cui è stato professore assistente ed aggiunto per cinque anni —, si discosta dal pensiero canonistico di Lombardía ed Hervada. Anzi, nelle questioni più fondamentali le sue posizioni sono più vicine a quelle degli autori che si ispirano alla figura di Klaus Mörsdorf.

2. *La struttura ed il contenuto fondamentale del libro.*

Il libro si fa eco del principio aristotelico, così caro a San Tommaso d'Aquino, secondo cui *sapientis est ordinare* (cfr. p. 19 ss.). Esso segue perciò una rigorosa sistematica interna, spiegata nell'introduzione (cfr. p. 11-22). La struttura dell'esposizione poggia su tre questioni fondamentali: cos'è il diritto canonico, cos'è la scienza del diritto canonico e cos'è l'insegnamento del diritto canonico. Alla questione epistemologica l'autore fa giustamente precedere quella ontologica, secondo le esigenze del realismo filosofico e teologico classico. Per cui egli si interroga anzitutto sul concetto della cosa in sé — il diritto canonico —, analizzandone in primo luogo il concetto nominale, a partire della realtà empirica e storica (cfr. cap. I), per poi intraprendere lo studio del concetto reale, in un primo momento nella prospettiva della semplice possibilità di mettere insieme religione e diritto⁽⁵⁾ quali due componenti essenziali della realtà canonica empiricamente conosciuta (cfr. cap. II) e, una volta affermata tale possibilità, nella prospettiva dell'analisi dell'essenza reale: la natura del diritto canonico (cfr. cap. III). Conosciuta la realtà in sé del diritto della Chiesa cattolica, è possibile interrogarsi sul modo adeguato di conoscerla e di insegnarla: alla scienza canonica ed al suo metodo si dedica il capitolo IV, e alla docenza del diritto canonico il capitolo V.

In seguito tenterò di evidenziare quelle che mi sembrano le linee fondamentali del discorso. In questa breve sintesi dovrò prescindere da molti aspetti, specialmente da quelli riguardanti i presupposti filosofici e teologici che l'autore cerca costantemente di offrire, distribuendoli opportunamente a scopo prevalentemente didattico e avvalendosi di una pregevole interdisciplinarietà, con una ricca informazione bibliografica.

Nel cap. I, sul concetto storico di diritto canonico (p. 23-74), si descrive il presupposto empirico del concetto, fissando l'attenzione sulla

(5) L'autore scrive queste due parole in maiuscolo e in spagnolo; nella traduzione italiana, adeguandomi alla lingua, le traduco usando lettere minuscole.

novità storica rappresentata dalla religione cristiana quale iniziativa divina che comporta, tra l'altro, il c.d. « dualismo cristiano ». « Questa novità consiste nel fatto che la nuova religione rompe col monismo delle civiltà antiche, introducendo una distinzione di ordini nella vita umana, spirituale-religiosa e politico-temporale, ciascuno retto da leggi ed autorità proprie » (p. 44) ⁽⁶⁾. Nel contesto del conflitto storico tra politica e religione, cui il cristianesimo dà una risposta dualista, viene collocato l'affermarsi del concetto storico — ossia concetto di una realtà singolare — di *ius canonicum*, che l'autore descrive empiricamente come « la "regula" (la regola oppure "regulae", l'insieme delle regole) intraecclesiale ed autonoma che ordina ed organizza i fedeli credenti come gruppo (cioè, ordina i fedeli di una medesimo credo religioso affinché formino un "gruppo" o un corpo organico) e nel contempo ne mantiene l'interna connessione » (p. 71). I canoni implicano quindi un peculiare intreccio tra religione e diritto.

La relazione tra religione e diritto è per l'appunto il tema del secondo capitolo (p. 75-134). La critica delle ragioni della presunta incompatibilità tra i due termini è condotta sia sui fronti più classici del norpativismo giuridico positivista e degli spiritualismi carismatici (soprattutto del protestantesimo) — confluiti paradigmaticamente nelle posizioni di Rudolph Sohm —, sia sul fronte del pastoralismo pseudoteologico estesosi dopo il Concilio Vaticano II. Il capitolo si chiude con un'analisi antropologica del rapporto tra libertà umana — chiamata in causa dalla stessa natura dell'esperienza religiosa dell'uomo — e norma giuridica. Su questo punto l'autore individua il nucleo delle difficoltà che si oppongono alla possibilità stessa di un concetto reale di diritto religioso. Nell'evidenziare l'armonia tra libertà e norma, e quindi tra religione e diritto, Larrainzar mostra la sua capacità di ricondurre ad unità radicale una molteplicità di questioni connesse, cui dà con rinnovato vigore le risposte della tradizione cristiana.

Il capitolo III — dedicato alla nozione di diritto canonico (p. 135-237) — costituisce il nocciolo dell'opera, poiché in esso si contiene la concezione dell'autore sulla natura del diritto della Chiesa. Anzitutto lo si distingue dal diritto ecclesiastico dello Stato, e lo si descrive come un diritto la cui imperatività deriva dallo stesso gruppo religioso, essendo intimamente legato — come qualcosa di intrinseco — alla medesima esperienza religiosa. In questo senso, lo *ius canonicum* è visto pure come « la norma o la regola che va intimamente legata all'esperienza della fede religiosa, la quale in certo modo si esprime anche mediante l'obbedienza e l'applicazione di tali norme », ribadendo che « la norma "canonica" non è mai "estrinseca" all'essenza intima dell'esperienza religiosa considerata in se

⁽⁶⁾ Traduco letteralmente dall'originale spagnolo. Va notato che i passi salienti del libro sono messi spesso in corsivo.

stessa » (p. 148). Nel definire essenzialmente il diritto canonico Larrainzar, sulla scia della dottrina di Francisco Suárez contenuta nel *De legibus*, e di quel filone della canonistica contemporanea aperto da Mörsdorf, ribadisce la realtà teologica o soprannaturale del diritto canonico, che è adeguatamente conoscibile — cioè, nella sua pienezza e nei suoi fondamenti e principi — soltanto alla luce della fede cristiana.

Prima di esaminare il carattere specifico della giuridicità canonica, l'autore espone la sua visione del diritto in generale (cfr. p. 171-187). La realtà giuridica appare quale ordinazione delle relazioni interpersonali secondo una misura naturale — intrinseca cioè alle relazioni — o convenzionale — ossia frutto della volontà umana —, in modo che « la dimensione giuridica della realtà è sempre quell'aspetto della sua "adeguata ordinazione" ovvero della sua "ordinazione adeguata", sia naturale sia convenzionale » (p. 175). Il doppio concetto di diritto oggettivo (*lex*) e di diritto soggettivo (*ius* come *moralis facultas*), corrispondente ad una doppia dimensione della realtà giuridica, viene presentato nell'ottica di Suárez (cfr. p. 177-180). Si sottolinea sia la fondazione divina di ogni realtà giuridica umana, sia la relatività e fallibilità inerenti al diritto inteso quale *ius* concreto in quanto realtà storica (cfr. p. 180-183). Da ultimo si asserisce la natura morale di ogni realtà giuridica, dal momento che ogni legge giuridica è una legge morale (non essendo però vera l'affermazione reciproca) (cfr. p. 183-187).

L'affermazione del diritto canonico quale « realtà teologicamente ed oggettivamente analogica rispetto al giuridico-secolare » costituisce una delle tesi più centrali nella dottrina di Larrainzar (p. 193), nella cui esposizione egli valorizza in maniera particolare la ricerca di Valentín Ramallo sull'argomento (7). Mediante tale tesi « si cerca di sottolineare che nella nozione *diritto canonico*, un concetto *duale-unitario*, si raggiunge un rapporto soprannaturale e radicalmente misterico — cioè, un concreto aspetto del *Mysterium Ecclesiae* [il mistero soprannaturale della Chiesa] — mediante l'intellezione di un altro relativo naturalmente conosciuto, qual è la comune nozione di diritto propria della realtà umana » (*ibidem*).

Per comprendere adeguatamente questa posizione è indispensabile tener presente la concezione epistemologica e metafisica dell'autore, ispirata alla dottrina di Suárez sul concetto oggettivo e sulla c.d. « risultanza » (8). Non essendo possibile in questa sede esporre questa posizio-

(7) Cfr. V. RAMALLO, *El Derecho y el Misterio de la Iglesia*, Univ. Gregoriana, Roma 1972.

(8) Cfr. l'esposizione dello stesso autore nella sua cit. monografia *Una introducción a Francisco Suárez*, p. 79-125, in cui si basa specialmente sulle ricerche di Leuterio Elorduy.

ne con l'ampiezza che essa meriterebbe, preferisco lasciar parlare lo stesso autore, quando egli l'applica al campo giuridico in generale. « La giuridicità del diritto umano — sia *lex* sia *ius* — deriva sempre da un principio divino in cui esso trova il suo fondamento in quanto *lex*, nonostante che, in quanto *ius*, esso sia una determinazione storica, variabile, sempre perfettibile ed in qualche misura convenzionale. Da questa prospettiva *fondamentale* si capisce chiaramente — a mio parere — che il diritto *storico* non è totalmente la deduzione razionale di una conoscenza speculativa circa la stretta giustizia, assolutamente oggettiva, e che il contenuto dello *ius* non è la conclusione necessaria di un sillogismo logico proprio dell'intelletto speculativo, in cui si apporta una conoscenza oggettiva della realtà in sé. Il *giuridico storico* in generale, e in particolare lo *ius*, possiedono a rigore una natura *fattizia*. La realtà dello *ius* è il *risultato* dell'operazione umana, razionale e prudentiale, di coloro i quali sono considerati *iuris prudentes* [esperti nel diritto] e in questo modo i *responsa* [risposte] dei giuristi — l'*ars boni et aequi* dei romani — possiedono tanto una dimensione oggettiva quanto un'altra soggettiva di relatività; di conseguenza, l'*opinio iuris* [l'opinione su quale sia il diritto] è sempre approssimazione tendenziale verso la massima giustizia, ma non la giustizia oggettiva » (p. 181 s.).

Il punto di partenza di questo processo di risultanza *fattizia* appare ontologicamente distinto nello *ius canonicum* rispetto allo *ius civile*. Prendiamo di nuovo le stesse espressioni dell'autore, nel suo peculiare stile denso e quasi scolpito: « la *giuridicità canonica* unicamente può essere studiata dalla contemplazione della *realtà-totale* del mistero ecclesiale; la nozione di *giuridicità* si predicherà dunque analogicamente rispetto al *secolare* e al *canonico*, perché in quest'ultima dimensione l'anzidetta nozione possiede *realmente* un valore *significante* del soprannaturale e del misterico, un valore in un certo senso *sacramentale*. Insomma, il *giuridico* è "*canonico*" soltanto e *nella misura in cui inerisce nella finalità salvifica soprannaturale della Chiesa, tanto nelle sue dimensioni di "ius" quanto in quelle di "lex", che sono quelle proprie della giuridicità* » (p. 194).

La conclusione delle anteriori premesse è che la nota della giuridicità si predicherebbe con un'analogia intrinseca di proporzionalità propria rispetto alla realtà — canonica o secolare — cui si applica tale nota, dal momento che queste due realtà sono ontologicamente diverse tra di loro.

L'ultimo paragrafo del capitolo — « il diritto religioso come *ius sacrum* » (p. 196-237) — completa e precisa questa tesi. Si ricordano a questo proposito gli interventi del Magistero di Paolo VI e di Giovanni Paolo II, che hanno messo in luce, a più riprese e con diverse formulazioni, l'intrinseca appartenenza del diritto canonico al mistero salvifico della Chiesa (cfr. p. 196-202). In seguito vengono vagliati i diversi orientamenti della canonistica contemporanea: l'applicazione della n-

zione di ordinamento giuridico a quello canonico; la proposta di Javier Hervada di concepire il diritto canonico nella prospettiva dei rapporti di giustizia; e gli apporti dottrinali circa la sacramentalità del diritto della Chiesa.

Per comprendere adeguatamente il pensiero dell'autore mi pare specialmente illuminante la sua esposizione sulla possibilità di parlare di una « giustizia canonica ». Per Larrainzar la nozione di giustizia che è alla base del diritto canonico è diversa da quella che sostiene il diritto secolare. Lo *ius* e la *lex* canonica poggiano radicalmente sulla *lex nova*, la legge evangelica della grazia, in cui « il criterio *naturale* di giustizia è ontologicamente *corretto* dalla *realtà* della *misericordia divina* » (p. 216 s.). Ne deriva che il *iustum* soprannaturale si basa su quella peculiare giustizia che è la giustizia della giustificazione. E, infine, in un denso paragrafo che mi pare valga la pena riprodurre quasi integralmente, Larrainzar fa presente che « L'ordine giuridico-canonico soltanto può essere intimamente compreso sulla base della contemplazione della giustizia dell'ordine e della economia della salvezza, dato che l'ordine ecclesiale — l'ordinazione di quella società soprannaturale la cui finalità è attuare ed operare la salvezza mediante l'imputazione della giustificazione compiuta attraverso la sua azione sacramentale — si costruisce secondo il modello della *giustizia della giustificazione* e non secondo il paradigma della giustizia di Dio per cui Egli stesso è giusto; di conseguenza, il punto di riferimento ultimo che dà contenuto giuridico alla *realtà canonica* si trova in *quella giustizia con cui Dio santifica e fa giusti gli uomini — la grazia di Cristo — in Cristo stesso* » (p. 217).

Mi sembra pure assai significativa quest'altra citazione, che l'autore prende dalla sua opera su Suárez, nel cui pensiero — condiviso da Larrainzar — « la formalità *quod* che specifica l'attività del teologo sul dato giuridico, pertanto, mira ad una stima del diritto come strumento di perfezionamento morale e, di conseguenza, alla *giustizia interna* della persona » (p. 219, nt. 235) ⁽⁹⁾. In questo contesto si auspica un rinnovamento della teologia morale sulla giustizia, per superare la teologia morale dei sudditi del potere civile, e costruire una teologia morale dei cittadini liberi, in una prospettiva universale della giustizia, in cui ci sarebbe posto anche per la peculiare giustizia canonica (cfr. p. 220-223).

Il capitolo si chiude con un'esposizione delle principali tesi della scuola di Monaco di Baviera, incentrata sul pensiero del suo fondatore Klaus Mörsdorf, ma tenendo conto anche degli sviluppi apportati dai suoi discepoli, tra i quali è più volte citato Eugenio Corecco. Il diritto canonico, quale realtà teologica ed intrinseca al mistero della Chiesa,

⁽⁹⁾ La citazione viene dal libro *Una introducción a Francisco Suárez*, cit., p. 148, nt. 131.

non può essere trattato come se fosse una realtà puramente naturale (come si fa quando si parte dalle nozioni di società giuridicamente perfetta, o di ordinamento o di giustizia naturale); si deve invece partire dall'analisi della sacramentalità dell'intera Chiesa. « Per la forza interna della Chiesa, che è segno sensibile — sacramento — di salvezza tra gli uomini, il diritto canonico deve realizzare un *ordine* di comunione, una *communio* che costituisce la Chiesa come Popolo di Dio di fronte all'intera Umanità; di conseguenza, il suo diritto partecipa anche della natura sacramentale dell'intera Chiesa » (p. 231).

Questa posizione circa la natura del diritto canonico determina un conseguente approccio epistemologico, oggetto del capitolo IV sul metodo della scienza canonica (p. 239-314). Di fronte alle contrapposte caratterizzazioni della scienza canonica come giuridica o teologica, Larrainzar preferisce la nota descrizione di Mörsdorf: « una disciplina teologica con metodo giuridico » (cfr. p. 264 s.). Più avanti, propone dire che « *la scienza canonica è materialmente teologica ma formalmente giuridica* » (p. 278). Con ciò intende sostenere, da una parte, che la scienza canonica si muove sempre nell'ambito delle scienze sacre o discipline teologiche, che utilizzano un metodo teologico, e dall'altra che, in quanto la scienza canonica è giuridica, essa ha una finalità d'indole operativa, pratica, al servizio della missione salvifica della Chiesa. Si capisce pertanto che in alcuni momenti si qualifichi il metodo canonico come « teologico » (ad es. p. 281), ed in altri passi, seguendo la descrizione di Mörsdorf, lo si chiami « giuridico » (cfr. p. 264): si tratta di affermazioni compatibili in quanto fatte da punti di vista diversi. Da ultimo, vengono esaminati il metodo storico ed il metodo giuridico quali metodi ausiliari della canonistica. Sono pagine molto interessanti nella misura in cui consentono di avere un quadro d'insieme sullo stato attuale della ricerca canonica in campo sia storico — nel quale, come ho già indicato, Larrainzar lavora attivamente — che sistematico-giuridico in cui vengono, tra l'altro, descritte e abbastanza valorizzate diverse proposte di Lombardía, di Hervada e di alcuni loro discepoli.

Le idee e l'esperienza docente dell'autore si manifestano nell'ultimo capitolo (V): « La docenza del diritto canonico » (p. 315-341). Larrainzar insiste sulla specificità dei problemi educativi e, nella prospettiva dell'insegnamento del diritto canonico nell'università civile, mette in risalto il valore culturale — storico ed attuale — di tale disciplina, il che giustifica ampiamente la sua inclusione nei piani degli studi delle università non confessionali.

3. *Il diritto canonico, realtà soprannaturale e pertanto analogica rispetto al diritto-realtà naturale?*

Il prof. Larrainzar, con le sue doti per cogliere il nucleo dei problemi, osserva giustamente che per un'adeguata fondazione e definizione del

diritto canonico, una delle grandi questioni aperte è quella del rapporto tra natura e grazia, ragione e fede, ordine naturale e soprannaturale (cfr. p. 236). In effetti, penso che proprio lì risieda una delle principali chiavi di lettura di questa introduzione al diritto della Chiesa, soprattutto perché mi pare che la tesi centrale sull'indole analogica della giuridicità canonica dipenda immediatamente in Larrainzar dall'affermazione del carattere soprannaturale della realtà in cui si realizza la nota di giuridicità. Siccome commentare o prendere posizione dinanzi alle numerosissime questioni toccate dal libro implicherebbe scriverne un altro sulla stessa tematica, in questa sede mi accontenterò di qualche riflessione iniziale su questo problema di fondo.

Per dialogare è sempre decisiva la determinazione dei punti di partenza comuni. In questo caso ne trovo due, che mi sembrano davvero importantissimi. In primo luogo, sono pienamente d'accordo con l'autore quando egli asserisce con forza ed insistenza che il diritto canonico appartiene in maniera intrinseca all'essere della Chiesa fondata dal Verbo incarnato. Da qui ne consegue che qualunque visione estrinseca — meramente tecnica o unicamente positiva — di tale diritto sia completamente insoddisfacente, come peraltro penso lo sia anche per qualunque diritto, che sempre deve fondarsi sulle esigenze giuridiche che scaturiscono dalla stessa realtà (pur dovendosi riconoscere l'inevitabile influsso dei fattori umani d'indole storica — contingenti e pertanto prudenziali — nella costituzione effettiva di qualunque ordine giuridico reale).

Un'altra convinzione di fondo mi unisce radicalmente alle vedute di Larrainzar: poiché il diritto canonico appartiene intrinsecamente all'essere della Chiesa, e dal momento che questo essere è essenzialmente soprannaturale, il diritto della Chiesa non può che essere pure costitutivamente soprannaturale, e quindi conoscibile adeguatamente soltanto alla luce della fede. Per dirlo in termini forse inesatti (come rileva lo stesso autore, condividendo le precisazioni di Pedro Juan Viladrich: cfr. p. 163) ma molto usati, che non intendono pregiudicare affatto alcuna questione metodologica, il diritto canonico è senz'altro una realtà teologica, e pertanto sacra e salvifica (anche sacramentale e pastorale, nel senso ampio di queste espressioni).

Tuttavia, non mi convince il passaggio dalle anteriori considerazioni alla tesi dell'analogia nella predicazione della giuridicità rispetto al diritto canonico e al diritto secolare. Penso che nelle pagine anteriori è stato sufficientemente chiarito il perché Larrainzar arrivi a questa conclusione che unisce l'indole sacra del diritto canonico con la negazione del carattere univoco del concetto di giuridicità — nelle sue dimensioni di *ius* e di *lex* — applicato all'ambito secolare ed ecclesiale. Nello stabilire tale nesso sono determinanti due fattori: la concezione fattizia dello *ius* come risultanza — che trae le sue origini da Suárez, benché come tale sia piuttosto un'applicazione di tesi gnoseologiche dell'Esimio all'ambito della giuridi-

cità —; e la convinzione sulla diversità ontologica tra società ecclesiale e società civile, percepita con intensità dall'autore come costante richiamo alla canonistica verso la specificità del proprio mestiere rispetto a quello dei giuristi secolari — benché non da confondere con quello dei teologi —, e come condizione della stessa efficacia ecclesiale — e pertanto salvifica — dell'intera attività canonica, e specialmente del suo rinnovamento auspicato dal Concilio Vaticano II proprio in funzione dell'attenzione al mistero della Chiesa (cfr. dich. *Optatam totius*, n. 16d).

Per quanto riguarda la prima di queste premesse, andrebbe esaminata l'intera gnoseologia e metafisica di Suárez, ed in particolare il suo pensiero circa il concetto oggettivo nonché la sua applicazione all'ambito pratico della giuridicità. Non essendo ovviamente questa la sede adatta per intraprendere tale indagine, vorrei osservare soltanto che il dibattito sull'analogia della giuridicità canonica dipende non solo da come si concepisca tale giuridicità, bensì anche, e prima di tutto, da come si concepisca la stessa analogia, il che a sua volta è intimamente legato al modo di comprendere l'intera conoscenza umana. In effetti, mi pare che l'ammissione dei concetti dei singolari — che contraddistingue la gnoseologia suareziana — possa influenzare non poco la posizione favorevole all'analogia. Altrettanto si può dire rispetto alla nozione di risultanza, nella misura in cui mette in risalto l'intervento dello stesso intelletto umano nel forgiare i concetti. Ma così come una gnoseologia tomista non dovrebbe perdere mai di vista l'indole in qualche modo fattizia dei concetti, la gnoseologia suareziana non dovrebbe mai dimenticare l'indispensabile riferimento alla realtà extramentale che è insito in ogni vera conoscenza. In particolare, trattandosi di concetti di ambito pratico, così come non si può fare a meno di riconoscere il loro essenziale nesso con la stessa attività pratica, non è possibile disconoscere che le basi essenziali di tale attività — in quanto legate a dimensioni naturali o soprannaturali dello stesso uomo — possiedono un valore universale che giustifica l'esistenza di concetti altrettanto universali del giuridico.

La seconda premessa della tesi dell'analogia è quella che però più mi interessa, poiché attiene alla diversità ontologica tra realtà giuridico-ecclesiale e realtà giuridico-secolare. Qui non posso che essere completamente d'accordo con Larrainzar nella sostanza. Solo che ammetto la possibilità di sostenere che entrambe queste due realtà possano essere ricomprese sotto un medesimo concetto univoco, che come tale non colga però immediatamente quelle differenze ontologiche. Naturalmente tale concetto univoco non dovrebbe negare queste differenze, e tanto meno dar luogo ad una loro assurda ed infruttifera dimenticanza metodologica nella canonistica. A mio parere, assume qui un particolare valore — premessa certamente una gnoseologia tomista e non suareziana — quel tipo di analogia che la scolastica ha denominato « secondo l'essere e non secondo il concetto » (*secundum esse e non secundum intentionem*), oppure di disuguaglianza (*inaequali-*

tatis), come quella che si dà all'interno del genere animale tra la specie umana e le specie irrazionali⁽¹⁰⁾. In effetti, è nell'essere non colto dal concetto di diritto dove, a mio parere, risiede l'indole analogica del giuridico-canonico.

Mi pare che Larrainzar accetti la possibilità di un'applicazione della nozione di giustizia e di cosa giusta all'ambito ecclesiale, benché rilevi con forza le sue insufficienze (cfr. ad es. p. 209-225). A me sembra però particolarmente importante tale possibilità per impostare adeguatamente l'attività canonica e la scienza canonistica, dal momento che non sono riuscito a trovare un altro concetto che indichi con la stessa chiarezza il *quid* peculiare — non già materiale, ma formale (non nel senso di mera formalità esterna, bensì di forma in senso filosofico ovvero di costitutivo formale) — della giuridicità canonica. Aggiungerei subito che le sue insufficienze sono palesi: un canonista che si accontentasse di sapersi giurista non potrebbe uscire da lì; occorre confrontarsi in continuazione con la realtà misterica della Chiesa per poter far qualcosa di utile in quest'ambito. Occorre però farlo restando sempre attenti alla dimensione giuridica — nel senso specifico con cui uso il termine — del mistero. Altrimenti si corre il rischio, peraltro tanto frequente, di presentare teorie molto attraenti sulla fondazione teologica del diritto della Chiesa, in cui l'unico aspetto non sufficientemente chiarito è quello che riguarda proprio il senso della giuridicità.

Da ultimo, proprio sul senso della giuridicità vorrei aggiungere delle considerazioni finali, per indicare alcuni aspetti che, a mio giudizio, meriterebbero un maggiore approfondimento nell'opera.

Anzitutto, ritengo assai importante una chiara e precisa distinzione tra morale e diritto, pur riconoscendo tutte le loro intime connessioni, particolarmente intense nell'ambito ecclesiale. Nel modo di concepire la giuridicità, specie quella canonica, nel libro si introducono alcuni aspetti collegati con la giustizia biblica della giustificazione dell'uomo, affermando una dimensione morale ed interiore, salvifica e sacramentale, del diritto canonico. Premetto che sono pienamente d'accordo sull'esistenza e sulla rilevanza di queste dimensioni. Anzi, il diritto della Chiesa non sarebbe concepibile né attuabile se lo si pretendesse affrontare in un modo che negasse o non tenesse conto — a livello di fondazione e di operatività pratica tra i credenti — di tali dimensioni. Ciononostante, non vedo che quelle dimensioni possano es-

(10) L'ho già sostenuto in *El Derecho Canónico en clave positivista*, in *Ius Canonicum*, 25 (1985), p. 55 s., dove citavo l'esauriente esposizione scolastica di Santiago Ramírez (cfr. *De Analogia*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 1972, p. 1543-1650).

sere considerate come costitutive della giuridicità canonica, poiché allora mi sembra che la si smarrisca precisamente in quanto giuridica.

In secondo luogo, sebbene l'autore distingua tra *ius* e *lex*, a me pare che, proprio per la sua sensibilità verso le indubbe connessioni della giuridicità con la morale, egli tenda a privilegiare l'aspetto di *lex* nella sua concezione della giuridicità. Senza ovviamente negare la spiccata rilevanza di tale dimensione normativa, debbo dire che, allo scopo di precisare il costitutivo formale della giuridicità, ritengo più adeguata la via che privilegia lo *ius*, inteso però in senso oggettivistico (il che ovviamente non nega le sue relazioni con il soggetto, e nemmeno l'influsso che gli stessi soggetti hanno in misura assai rilevante nella determinazione dello *ius*, che il più delle volte include elementi convenzionali).

In conclusione, a mio parere, il pregio fondamentale di questo libro è quello di trasmettere l'esperienza canonistica del suo autore, che si è davvero lasciato impregnare dalla profondità e vitalità della tradizione canonica dell'Occidente cristiano. Questo è il primo presupposto per intraprendere con speranza di successo qualunque approfondimento dottrinale circa il diritto della Chiesa. Perciò, quest'opera del prof. Larrainzar costituisce non solo un assai valido strumento pedagogico per introdursi nel diritto canonico, ma anche un contributo importante nell'appassionante compito di chiarire i fondamenti e l'essenza di tale diritto.

Carlos J. Errázuriz M.